



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 22 del 15/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio, il Sindaco, Roberto Montisci

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare, l'articolo 2;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Valutato quanto previsto dall'art. 2 della Legge 5 marzo 2020 n. 13, conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il quale recita "Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1."

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerata l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

Considerato che si ritiene opportuno adottare apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente per ulteriori disposizioni comunali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA

Per quanto citato in premessa:

1. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro

2. Il Parco di Via Tirso resterà chiuso fino all'affidamento del servizio di gestione del chiosco che attuerà anche le norme per l'accesso e per la fruizione del Parco durante l'imminente stagione estiva;
3. È vietato l'accesso ai campetti polivalenti di Via Calabria;
4. La riapertura al pubblico del Cimitero, nei giorni e orari già in vigore prima dell'emergenza COVID – 19, Il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00; il giovedì dalle 7.30 alle 13.00; il sabato dalle 7.30 alle 13.00 e la domenica dalle 7.30 alle 13.00.
 - l'accesso sarà garantito da un solo cancello e l'uscita da un altro, dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri e dovranno essere utilizzate le mascherine e i guanti; in ogni caso i visitatori dovranno evitare ogni forma di assembramento;
 - in occasione di funerali sarà consentito l'accesso al cimitero, senza contingentamento, per l'ultimo saluto al defunto, mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 2 metri e dovranno essere utilizzate le mascherine e i guanti
5. La riapertura del mercatino settimanale del martedì alle seguenti condizioni di sicurezza:
 - L'occupazione del suolo sarà consentita ai 5 titolari dei posteggi e ad un massimo di due spuntisti;
 - i banchi di vendita dovranno rispettare la distanza di almeno due metri tra loro;
 - la vendita sarà consentita esclusivamente fronte banco evitando ogni forma di assembramento ed il passaggio dei consumatori costantemente fluido;
 - dovrà restare una via interna tale da consentire l'eventuale transito dei mezzi di soccorso;
 - i consumatori dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri, dovranno utilizzare le mascherine e i guanti e dovrà essere evitata ogni forma di assembramento;
 - gli operatori dovranno utilizzare le mascherine ed i guanti nonché garantire l'applicazione delle misure di sicurezza con particolare riguardo alla disponibilità e accessibilità di sistemi di disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento e le informazioni sul distanziamento fronte banco e in attesa dei clienti;
6. È consentito il commercio ambulante itinerante alle seguenti condizioni di sicurezza:
 - garantire l'applicazione delle misure di sicurezza, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l'adeguata distanza dal banco e dagli operatori;
 - i consumatori dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri, dovranno utilizzare le mascherine e i guanti e dovrà essere evitata ogni forma di assembramento;
 - gli operatori dovranno utilizzare le mascherine ed i guanti nonché garantire l'applicazione delle misure di sicurezza con particolare riguardo alla disponibilità e accessibilità di sistemi di disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento e le informazioni sul distanziamento fronte banco e in attesa dei clienti;
7. È consentita la riapertura al pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali quali rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e simili, alle seguenti condizioni di sicurezza:
 - Dovranno essere applicate le norme del Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione, redatto Dall'INAIL e Dall'ISS il 12 maggio 2020 e che si allega alla presente;
8. È consentita, per tutti i giorni della settimana, la riapertura al pubblico delle attività servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, alle seguenti condizioni di sicurezza:
 - Dovranno essere applicate le norme del Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, redatto Dall'INAIL e Dall'ISS il 12 maggio 2020 e che si allega alla presente;
9. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.
10. Misure per gli esercizi commerciali
 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 - Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
 - Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
 - Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
 - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 - Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
11. Restano in vigore le disposizioni adottate con l'ordinanza sindacale 20/2020 che non siano in contrasto con il presente dispositivo;
 12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio alle normative nazionali e regionale,
 13. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 salvo ulteriori e diverse prescrizioni;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sardara; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Di inviare copia del presente provvedimento, all'ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura e al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco
Roberto Montisci

